



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale per la lotta alla povertà e  
per la programmazione sociale**

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” s.m.i.;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 14 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 26 del 26 gennaio 2021, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (24) - Programma 3.2 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (24.12) – CDR 9 “Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale”;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 n. 2419 “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato in GU n. 241 del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1 e 2 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti e che ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO il PON "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10130 del 17 dicembre 2014;

VISTO, in particolare, l'Asse 3 del PON "Inclusione" che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale";

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con i relativi regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, PO I FEAD 2014-2020, approvato con la Decisione C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019, con Decisione C(2020) n. 6277 del 9 settembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19;

VISTO la Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;

VISTO il decreto 23 novembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 10 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2017 – reg.ne Prev. n. 129, che individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché la ripartizione alla Regioni delle risorse per l'anno 2016 di cui alla Tabella 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 112/2016 (c.d. dopo di noi);

CONSIDERATO quanto riportato nella nota PCM-DARA n. 19522 del 22/11/2021, avente ad oggetto "Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Delega al Governo in materia di disabilità" (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022)" e la nota PCM-DARA n. 19574 del 23/11/2021, avente ad oggetto "Presa d'atto sull'informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure" in materia di disabilità" (PNRR);

VISTO il decreto interministeriale in data 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti l'11/06/2018, al n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza

dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei cd. Fondi sociali;

VISTO il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;

VISTE le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui modalità attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate Linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a 18 mesi;

VISTE le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTE le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

VISTO l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 5 novembre 2015;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l'istituzione dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo

delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTE le riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021, nella quale sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e del 1° dicembre 2021, nella quale è stato discusso il Piano Operativo per la presentazione delle proposte di adesione alle progettualità per l'implementazione degli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della Componente M5C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

## ADOTTA

L'allegato Piano Operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto, per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi

di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

Il Piano Operativo sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 9 dicembre 2021

Angelo Marano



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per la lotta alla povertà e per  
programmazione sociale

## **PIANO OPERATIVO**

**PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI  
PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITÀ DI CUI ALLA MISSIONE 5  
“INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,  
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI  
SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3  
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR):**

**A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E  
PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON  
AUTOSUFFICIENTI;**

**B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON  
DISABILITÀ;**

**C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA**

### **Sommario**

1. PNRR e Next Generation EU .....	2
1.1. Modalità di attuazione dei progetti.....	2
1.2. Principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR .....	3
1.3. Governance multilivello.....	4
1.4. Assi strategici, Missioni e Componenti nel PNRR .....	4
2. La Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" nell'ambito della Componente M5C2 del PNRR .....	4
2.1 Gli Investimenti.....	5
2.2 Le Riforme della disabilità e della non autosufficienza .....	6
3 Programmazione integrata del sistema dei servizi sociali e PNRR.....	6
3.1 Livelli Essenziali delle Prestazioni in Ambito Sociale LEPS.....	7

3.2 Linee guida e protocolli condivisi .....	9
4 La <i>Cabina di regia PNRR</i> e il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali ATS .....	9
5. Gli Investimenti PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.....	10
5.1 Gli Investimenti.....	11
a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti .....	11
b) Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità.....	13
c) Investimento 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA.....	15
5.2 Risorse per ciascuna linee di attività .....	17
5.3 Modalità di partecipazione e manifestazione di interesse .....	18
5.4 Modalità di finanziamento .....	19
6 Cronoprogramma indicativo.....	20

## 1. PNRR e Next Generation EU

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma *Next Generation EU* (NGEU), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility* RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro.

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza propone modalità innovative nella gestione dei rapporti finanziari tra Unione Europea e Stati membri, tra le quali la principale è che i PNRR sono programmi *performance based* e non di spesa. In altre parole, la condivisione della capacità fiscale dell’UE, tramite il debito comune, richiede che la spesa dei Paesi membri sia efficiente e porti alla creazione di un valore aggiunto. Gli investimenti finanziati devono generare rendimenti superiori al livello delle passività sostenute dal Dispositivo e portare a risultati tangibili e sufficientemente rilevanti.

Trattandosi di piani *performance based*, i PNRR sono incentrati su *Milestone* e *Target* (M&T), che descrivono in maniera granulare l’avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare. Le *Milestone* definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i *Target* rappresentano i risultati attesi, a seguito dell’implementazione degli interventi, quantificabili in base a indicatori misurabili.

Nella logica del Dispositivo, eccetto l’anticipo di risorse per l’avvio dei PNRR, i successivi pagamenti sono effettuati in base al raggiungimento di M&T, concordati ex-ante e temporalmente scadenziati.

### 1.1. Modalità di attuazione dei progetti

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

1. “A titolarità” o attuazione diretta. L’Amministrazione centrale, attraverso le proprie strutture amministrative, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e quale titolare del progetto ed è, quindi, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione, compresi, ad esempio, gli espletamenti delle procedure di gara (bandi di gara) e l’affidamento diretto nei confronti di enti *in house*. Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla gestione,

monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione;

2. “A regia” ovvero i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei (ad esempio, avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.), in base alle caratteristiche degli interventi da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR stesso.

Alla selezione dei progetti, l’Amministrazione può procedere attraverso una delle seguenti modalità:

1. Concertativo-negoziale in cui i progetti sono individuati a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti e l’intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo;
2. Avviso pubblico con il quale i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte rispondenti a un’apposita procedura a evidenza pubblica. Tale procedura può essere “di tipo valutativo” con graduatoria, oppure “a sportello” nel caso in cui le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
3. Atti normativi ad hoc (ad esempio, leggi di finanziamento) che prevedono un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo.

## 1.2. Principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR

Nell’ambito dell’attuazione degli interventi, le Amministrazioni sono tenute a procedere, innanzitutto ed in via generale, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Sono, inoltre, tenute al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, compresa quella riguardante gli aiuti di Stato.

Sono chiamate, poi nel dettaglio, a rispettare alcuni specifici principi e obblighi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi, connessi alla selezione dei progetti, con il quadro normativo di riferimento del PNRR:

1. Principio del “Non arrecare danno significativo” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura, finanziata dagli avvisi, deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, al fine di provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Obbligo del conseguimento di M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi e di riassegnazione delle somme, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi;
3. Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi, con risorse del Dispositivo, di altri programmi dell’Unione Europea, o risorse ordinarie da Bilancio statale;
4. Obbligo per le Amministrazioni centrali titolari di interventi di porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificatamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, secondo quanto specificatamente previsto dall’art. 1 del decreto-legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021;
5. Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*”) e la presenza dell’emblema dell’Unione Europea.

### 1.3. Governance multilivello

Per la gestione del PNRR, è stato adottato un modello di governance multilivello. Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il Servizio centrale per il PNRR, cui è stata affidata, con il supporto dell'Unità di missione PNRR e delle altre strutture del Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo.

Le Amministrazioni centrali, titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri), hanno la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (Misure) previsti. Ad esse, dunque, spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull'esecuzione degli interventi progettuali del PNRR, in modo costante, tempestivo ed efficace, e di garantire il raggiungimento dei relativi M&T. Inoltre, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, presso ogni Amministrazione centrale, titolare di interventi PNRR, è stata prevista l'istituzione di una Struttura di coordinamento. Tale Struttura è stata creata nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto dell'11 ottobre 2021 del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787 e pubblicato sul sito istituzionale.

### 1.4. Assi strategici, Missioni e Componenti nel PNRR

Il PNRR si sviluppa intorno a tre Assi strategici, condivisi a livello europeo:

- digitalizzazione e innovazione;
- transizione ecologica;
- inclusione sociale

Tali Assi strategici sono articolati in sei Missioni:

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura;
2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica";
3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile";
4. "Istruzione e Ricerca";
5. "Inclusione e Coesione";
6. "Salute".

Ciascuna Missione è ulteriormente suddivisa in Componenti e Sottocomponenti, che si articolano poi in specifici Riforme e Investimenti. Questi ultimi costituiscono la base delle progettualità del PNRR.

## 2. La Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" nell'ambito della Componente M5C2 del PNRR

Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", nella quale ricadono gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono previste tre distinte Componenti:

- M5C1 - Politiche per il lavoro;
- M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;
- M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale.

La Componente M5C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", ha quattro distinti obiettivi:

- rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle persone con disabilità;
- migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei;
- integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale;
- riconoscere il ruolo dello sport nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.

La Componente si articola, a sua volta, in tre Sottocomponenti:

- Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale;
- Rigenerazione urbana e housing sociale;
- Sport e inclusione sociale.

La Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", nella quale ricadono i 3 progetti sociali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oggetto del presente piano operativo, si articola in tre Investimenti e due Riforme:

- Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità;
- Riforma 1.2 - Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti.

## 2.1 Gli Investimenti

I tre Investimenti, oggetto del presente Piano Operativo sono trattati nelle successive sezioni.

**L'Investimento 1.1** - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - è rivolto a finanziare quattro linee di attività: (i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; (ii) interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

**L'Investimento 1.2** - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - è finalizzato ad allargare all'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro.

**L'Investimento 1.3** - Housing temporaneo e stazioni di posta - è finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell'"housing first" (prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel territorio.

## 2.2 Le Riforme della disabilità e della non autosufficienza

Gli Investimenti della Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" della Componente M5C2 sono integrati dalla previsione di due Riforme, la "Legge quadro per le disabilità" e la "Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti".

### **Legge quadro per le disabilità**

La Riforma, attualmente all'esame del Parlamento, ha fine primario nella realizzazione piena dei principi della *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità* del 2006, ratificata dall'Italia sin dal 2009, della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* e della *Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, presentata, a marzo 2021, dalla Commissione Europea. Gli obiettivi della de-istituzionalizzazione e della promozione dell'autonomia delle persone con disabilità possono realizzarsi attraverso il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta dei servizi sociali, in particolare quelli rivolti alla domiciliarità, da parte degli ambiti territoriali sociali ATS, l'integrazione sociosanitaria e la semplificazione dell'accesso ai servizi, la revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità, la promozione dei progetti di vita indipendente, la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori.

### **La Riforma del sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti**

La Riforma, attualmente in fase di stesura e in parte anticipata dal Governo nel DDL di bilancio 2022, affronta il tema dei bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento e dalle condizioni di non autosufficienza degli anziani. I suoi cardini sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) validi sull'intero territorio nazionale, l'integrazione socio-sanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente n. 6 "Salute", la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie, la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzia i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, quando la permanenza in un contesto familiare non è più possibile o appropriata, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali.

## 3 Programmazione integrata del sistema dei servizi sociali e PNRR

L'Italia è stata colpita duramente dalla crisi sanitaria che si è abbattuta su un tessuto economico e sociale già fragile, specie nelle aree del Mezzogiorno. Obiettivo primario per il Paese è il rafforzamento della capacità di risposta a shock economici e sociali in modo sostenibile e inclusivo, prevedendo investimenti strutturali per favorire un accesso più equo all'istruzione, alla salute, all'alimentazione e agli alloggi per le persone in stato di vulnerabilità.

Garantire una piena inclusione sociale è fondamentale per la crescita economica, la coesione territoriale e il superamento delle disuguaglianze.

Così come si legge nel "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", documento di programmazione degli interventi sociali multidimensionali, approvato dalla "Rete della protezione e dell'inclusione sociale" il 28 luglio 2021, *il sistema dei servizi sociali rappresenta uno strumento fondamentale di resilienza delle comunità, avendo carattere di prossimità alle persone e ai territori e svolgendo un ruolo chiave nella promozione della coesione e nella costruzione sociale della sicurezza.*

Attorno al sistema dei servizi sociali, che deve rispondere in modo integrato alla pluralità dei bisogni dei beneficiari, in particolar modo quelli più fragili, deve essere costruita una strategia condivisa, che

coinvolga direttamente beneficiari, famiglie, istituzioni pubbliche e private, terzo settore e sistema economico-produttivo, promuovendo i principi di cittadinanza e partecipazione attiva.

L'investimento nel sistema dei servizi sociali, oltre che rispondere a esigenze di natura equitativa, costituisce anche fattore di competitività e strumento di promozione dello sviluppo economico, in quanto crea una rete di protezione che favorisce l'investimento e permette il miglior utilizzo delle risorse disponibili. Come rappresentato nel Piano sociale nazionale: *"Il sistema dei servizi sociali si rivolge a tutti. Le domande e i bisogni, cui esso offre risposte, toccano tutte le fasi e gli accadimenti della vita dei soggetti, dalla prima infanzia agli anni dell'istruzione e della graduale attivazione nel contesto sociale, agli anni del lavoro, fino alle difficoltà della malattia e non autosufficienza che spesso caratterizzano l'età anziana. Sono condizioni o accadimenti di vita in cui è alto il rischio di esclusione sociale, associata alla potenziale perdita del lavoro, dell'abitazione, o al deteriorarsi delle condizioni fisiche, legate all'invecchiamento. In tutte queste fasi, e in stretta interdipendenza con le altre componenti del welfare (il sistema sanitario e il sistema pensionistico), il sistema dei servizi sociali è chiamato a garantire e promuovere la partecipazione e la piena inclusione. Dall'interazione tra tali sistemi dipende il grado di competitività del Paese poiché garanzie minime e percorsi volti al superamento delle difficoltà di vita offrono sicurezza sociale non solo ai malati e agli anziani ma all'intera società che, resiliente e solidale, è in grado di creare valore economico".*

È per questi motivi che il finanziamento PNRR insieme con le risorse del FSE+ e quelle ordinarie dei cd. Fondi sociali devono obbedire a logiche comuni ed integrate, in cui la programmazione regionale ha una rilevanza strategica, anche per promuovere l'integrazione con i progetti di cui alla missione 6.

### **3.1 Livelli Essenziali delle Prestazioni in Ambito Sociale LEPS**

Per garantire certezza delle prestazioni considerate essenziali per consentire una *vita libera e dignitosa*, l'articolo 22 della legge 328/2000, la *Legge quadro nazionale sui servizi sociali*, individua una serie di ambiti di intervento che riconosce come LEPS e la competenza alla loro definizione per tutto il territorio nazionale viene affidata ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come riformata nel 2001, all'Autorità Centrale. Tuttavia, il percorso subisce una battuta di arresto a seguito della mancata successiva definizione operativa dei LEPS che porta ad un sottodimensionamento del sistema dei servizi sociali territoriali e ad uno sviluppo fortemente differenziato a livello territoriale.

Il cammino verso i LEPS riprende con la legislazione che ha introdotto la misura nazionale di lotta alla povertà (L. 33/2017 sul Sostegno all'inclusione attiva, D. Lgs. 147/2017 sul Reddito di inclusione, decreto-legge n. 4/2019 sul Reddito di cittadinanza), con la quale sono stati definiti formalmente i primi LEPS non solo nella componente di trasferimento monetario, ma anche di politica attiva, ponendo le basi per il riconoscimento di un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico da parte dei servizi sociali o del lavoro.

Con la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) si è, infine, arrivati alla formale definizione in norma di un LEPS di sistema, nei termini di un rapporto assistenti sociali e popolazione minimo di 1:5000, e a stanziare risorse nell'ambito del servizio pubblico (art. 1 commi 797-804) affinché tale misura permettesse l'indispensabile rafforzamento strutturale, su tutto il territorio nazionale, del sistema dei servizi sociali. Nell'ambito del federalismo fiscale, sono state destinate nuove risorse al rafforzamento dei servizi sociali (art. 1 commi 791-793), collegate formalmente alla definizione di obiettivi di servizio, che vanno ad aggiungersi al rifinanziamento e al rafforzamento dei diversi fondi sociali nazionali.

Da ultimo, nell'ambito della nuova programmazione sociale nazionale, è stato individuato un primo gruppo di LEPS. Alcuni sono già stati recepiti in normativa, altri sono in via di formale riconoscimento. Inoltre, sono state individuate le relative modalità di finanziamento, ai fini di assicurarne l'effettivo conseguimento. In un settore ancora largamente sottofinanziato, come quello dei servizi sociali, l'approccio non può che essere graduale, nell'individuazione, ancora parziale, di servizi e prestazioni. Tale base verrà gradualmente arricchita con i successivi esercizi di

programmazione nazionale, a partire dal *Piano per la non autosufficienza*, fino alla definizione di un insieme di prestazioni minime accessibili su tutto il territorio nazionale.

I LEPS individuati nel piano sociale nazionale e le principali azioni di potenziamento previste, che già tengono conto delle progettualità proposte nell'ambito del PNRR, nell'ottica di una programmazione integrata, sono sintetizzati nella Tabella 1.1.

Tabella 1.1 - LEPS e principali azioni di potenziamento					
Intervento	sigla	tipologia	Servizio / Trasf Monet	Ambito di trattazione nel piano sociale (1)	Principali fonti di finanziamento nazionale (2)
Utilizzo dell'ISEE quale means test	ISEE	LEPS	S	PSN	bilancio
Servizio sociale professionale		LEPS	S	PPOV	Fondo povertà, FNPS, PON Inclusion, Fondo solidarietà comunale
Potenziamento professioni sociali		Potenziamento	S	PSN	FNPS, Fondo Povertà, PON Inclusion, Fondo solidarietà comunale
Pronto intervento sociale		LEPS	S	PPOV	React, Fondo povertà, FNPS, PON Inclusion
Punti unici di accesso	PUA	Potenziamento	S	PSN	FNPS, FNA
Valutazione multidimensionale e progetto individualizzato		LEPS/Potenziamento	S	PSN PPOV	FNPS, Fondo povertà, PON Inclusion, POC
Supervisione personale servizi sociali		LEPS	S	PSN	PNRR, FNPS
Dimissioni protette		LEPS	S	PSN / PNA	PNRR, FNPS, FNA
Prevenzione allontanamento familiare	PIPPI	LEPS	S	PSN	PNRR, Fondo povertà
Garanzia Infanzia		Potenziamento	S	PSN	PON Inclusion
Promozione rapporti scuola territorio	GET UP	Potenziamento	S	PSN	FNPS, POC, Pon Inclusion
Careleavers		Potenziamento	S	PSN - PPOV	Fondo povertà
Sostegno monetario al reddito	Rdc / Assegno sociale	LEPS	TM	PPOV	Bilancio (Fondo per il Rdc)
Presa in carico sociale / lavorativa	Patto inclusion sociale/lavorativa	LEPS	S	PPOV	Fondo povertà, PON Inclusion
Sostegno alimentare	FEAD	Potenziamento	S	PPOV	FEAD, REACT, PON Inclusion 2021-2027
Housing first		Potenziamento	S	PPOV	PNNR, Fondo povertà
Centri servizio per il contrasto alla povertà	Stazioni di posta	Potenziamento	S	PPOV	PNNR, Fondo povertà
Servizi per la residenza fittizia		LEPS	S	PPOV	Fondo povertà
Progetti dopo di noi x categorie prioritarie		Obb servizio	S	PNA	Fondo dopo di noi
Progetti dopo di noi e vita indipendente		Potenziamento/LEPS	S	PNA	PNRR, FNA, Fondo dopo di noi
Indennità di accompagnamento		LEPS	TM	PNA	bilancio pubblico
Servizi per la non autosufficienza		Potenziamento/LEPS	S	PNA	FNA, risorse dedicate

Note/Legenda. (1) PSN Piano sociale nazionale (cap.2); PPOV Piano per la lotta alla povertà (cap. 3); PNA Piano per le non autosufficienze (cap. 4, che si aggiungerà nel 2022). (2) FNPS: Fondo nazionale per le politiche sociali; FNA Fondo per le non autosufficienze; PNRR Piano nazionale di Ripresa e Resilienza; REACT EU PRogramma Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe; FEAD Fondo europeo aiuti agli indigenti; POC Piano Operativo Complementare Inclusion.

È necessario, dunque, mettere a sistema il finanziamento straordinario del PNRR, quello nazionale ai servizi sociali e le importanti risorse rese disponibili dall'Unione Europea, nell'ambito di una programmazione integrata e di respiro pluriennale, ai fini di una strutturizzazione dei sistemi sociali territoriali.

La realizzazione di una programmazione dei fondi sociali nazionali e comunitari che supera l'orizzonte annuale permette alle Regioni e agli Ambiti Territoriali Sociali di programmare su un

orizzonte pluriennale, definendo servizi e azioni in un'ottica coerente con la costruzione strutturale di un sistema di garanzie e di presa in carico stabile ed affidabile.

### 3.2 Linee guida e protocolli condivisi

Nell'ottica di programmazione integrata sopra richiamata, nell'ambito del *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023* sono state definite, all'esito dei lavori di specifici sottogruppi tecnici composti da Ministero, Regioni e Province Autonome e Comuni, specifiche *Schede tecniche* che contengono la definizione e i contenuti condivisi di alcuni LEPS o servizi sociali.

**Tali Schede Tecniche, insieme ad altre Linee Guida già in precedenza condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni e Province Autonome e con i Comuni, costituiscono la base comune sulla quale costruire le progettualità degli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, offrendo la possibilità di operare già su una base standardizzata, rispetto alla quale in sede di partecipazione ai bandi, andranno piuttosto declinate le modalità attraverso le quali i contenuti delle Schede tecniche e delle Linee Guida sono declinati nelle rispettive realtà territoriali.**

## 4 La Cabina di regia PNRR e il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali ATS

La *Rete della protezione e dell'inclusione sociale* (la *Rete*), presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è la sede istituzionale nella quale, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 147/2017, trova espressione formale, alla presenza di Ministeri, Regioni, Province Autonome, Enti Locali, Inps, parti sociali, terzo settore, utenti attraverso le loro associazioni, l'attività di definizione, concertazione e consultazione sugli atti programmatori.

Il 28 luglio 2021, la *Rete* ha approvato la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'istituzione di un gruppo di lavoro denominato "Cabina di regia PNRR" che svolgerà un ruolo di raccordo e coordinamento tra Autorità Centrale, Regioni e Province Autonome e Comuni al fine della migliore realizzazione dei tre Investimenti concernenti i servizi sociali territoriali facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il gruppo di lavoro potrà svolgere audizioni e ascoltare gli enti del Terzo Settore e le parti sociali con riferimento ai contenuti progettuali. Esso non sostituisce i tavoli di raccordo già istituiti ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 ma li integra, in quanto sede di confronto operativo.

La *Cabina di regia* è stata formalizzata con Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui è affidato il compito di assicurare il coordinamento complessivo dell'utilizzo dei fondi destinati ai servizi sociali del PNRR, del PON Inclusione e dei Fondi nazionali facenti capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La programmazione regionale dovrà promuovere un'equa ed appropriata distribuzione sul territorio delle progettualità presentate dagli ATS, in coerenza con gli indirizzi regionali.

Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), individuati, ai sensi dell'art. 8 della L. 328/2000 dalle Regioni tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, sono la dimensione territoriale individuata dalla stessa L. 328 quale la sede principale della programmazione locale, della concertazione e del coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale

I circa 600 ATS, individuati dalle Regioni, offrono all'operatività dei servizi sociali territoriali una scala operativa adeguata e sostanziali spazi sinergici. I fondi sociali nazionali vengono destinati agli ATS, direttamente o per il tramite delle Regioni, mentre i fondi strutturali europei vengono allocati su progetti che hanno solitamente l'ATS come riferimento, direttamente o, di nuovo, per il tramite

delle Regioni e Province Autonome. Le stesse risorse destinate al finanziamento dell'assunzione di assistenti sociali sono riconosciute non ai singoli Comuni, bensì agli ATS. Il *Registro degli ambiti* è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/Ambiti-Territoriali-del-SIUSS.aspx>).

Anche i progetti relativi agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR saranno allocati agli ATS, all'interno di un quadro nel quale le Regioni e Province autonome saranno chiamate ad una funzione di coordinamento e programmazione ai fini di garantire lo sviluppo uniforme e coerente dei sistemi sociali territoriali in relazione alle scelte e ai LEPS concordati a livello nazionale e alle caratteristiche dei sistemi regionali.

## **5. Gli Investimenti PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale**

All'interno della cornice concettuale descritta sopra, sono state definite i tre Investimenti sociali a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR:

- Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

Gli Investimenti verranno implementati, secondo una modalità di lavoro, già sperimentata in sede di Fondi nazionali e di PON Inclusione, incentrata sul coinvolgimento dei circa 600 ATS, quali Soggetti Attuatori, attraverso bandi relativi a loro rivolti.

Le Regioni e Province Autonome eserciteranno una funzione di coordinamento della partecipazione degli ATS che insistono su ciascun territorio, anche ai fini di coordinare le iniziative del PNRR con le progettualità già in atto e in relazione alla necessaria coerenza con la programmazione regionale; a tali fini perseguiranno l'obiettivo della massima diffusione sul territorio delle progettualità presentate.

La *Cabina di regia PNRR* costituita nell'ambito della *Rete della protezione e dell'inclusione sociale* assicurerà la necessaria condivisione delle scelte e la possibilità di confronto in sede tecnica anche con gli stakeholders.

Considerando che i tre progetti si articolano in 7 distinte linee di attività, ciascuna delle quali sottoposta ad un target relativo al numero di ATS coinvolti ovvero, in un caso, al numero di progetti attivati, il risultato atteso è l'implementazione di oltre 2000 distinti progetti, da realizzare a livello locale.

Le *Linee Guida* e le *Schede Tecniche* sulle singole linee di attività, omogenee su scala nazionale, sono già state definite, a partire dal 2012 e da ultimo nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dall'Autorità Centrale, da Regioni e Province Autonome e Comuni nell'ambito della *Rete* il 28 luglio 2021. A valle della programmazione nazionale, i territori sono chiamati ad applicare alle specificità locali gli orientamenti generali, tenendo conto della programmazione sociale regionale, che integra, a sua volta, gli orientamenti e le priorità condivise nel Piano sociale nazionale.

## 5.1 Gli Investimenti

### a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

Missione: 5

Componente: 2

Investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

L'Investimento è diretto al rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, alla definizione di modelli di cura personalizzati per le famiglie, le persone di minore età, gli adolescenti e gli anziani, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale per assicurare il recupero della massima autonomia di vita.

Il progetto di investimento, che si inserisce nel più ampio quadro degli interventi di de-istituzionalizzazione di persone di minore età, persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità, si articola in quattro sub-investimenti e, quindi, quattro distinte Linee di attività.

#### Linee di attività

1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – In base alle indicazioni delle *Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 21 dicembre 2017, delle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 25 ottobre 2012, e delle *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata, in data 14 dicembre 2017, l'obiettivo è quello di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità. Con l'attivazione di azioni di supporto domiciliare rivolte ai genitori, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare, sarà garantita una connessione più forte tra il sistema socioassistenziale, sanitario e educativo. Ciò attraverso la predisposizione di progetti individualizzati, elaborati insieme alle famiglie. Vengono di fatto estese a tutto il livello nazionale le progettualità già in corso (si prevede il coinvolgimento di ulteriori 400 ambiti), nell'ottica di arrivare alla definizione di un LEPS.
2. Autonomia degli anziani non autosufficienti – Prevede importanti investimenti infrastrutturali, finalizzati alla prevenzione dell'istituzionalizzazione attraverso strutture alloggiative e dotazioni strumentali innovative che consentano agli anziani di conseguire e mantenere una vita autonoma e indipendente, con la garanzia di servizi accessori, in particolare, legati alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria. Ciò, in base alle *Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente* del 21 novembre 2019. Queste azioni, previste nel più generale ambito sociosanitario, con riferimento a progetti facenti capo sia alla Missione 5 che alla Missione 6 “Salute” del PNRR, avranno come cardine la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale e integrata, attraverso un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità, per evitare processi di istituzionalizzazione non appropriata. Gli ambiti territoriali potranno proporre progetti diffusi, con la creazione di reti che servano gruppi di appartamenti non integrati

in una struttura, assicurando loro i servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona anziana sul proprio territorio, a partire dai servizi domiciliari. In alternativa gli ATS potranno proporre la progressiva riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. In un caso e nell'altro, l'obiettivo è di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona in un contesto nel quale avviene una esplicita presa in carico da parte dei servizi sociali e sociosanitari e vengono assicurati i relativi sostegni. Elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di aumentare l'efficacia dell'intervento. Infatti, le tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni permettono di perseguire gli obiettivi di autonomia e indipendenza che sono alla base del progetto con un'efficacia che non ha precedenti, laddove l'investimento tecnologico sia associata ad efficienti servizi di presa in carico, nell'ottica multidisciplinare, in particolare di integrazione sociosanitaria e di attenzione alle esigenze della singola persona che caratterizza l'approccio adottato alle politiche sociali.

3. Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità - Il fine è di evitare colli di bottiglia sul lato dei servizi sociali e garantire la possibilità di utilizzare l'istituto delle *dimissioni protette* e prevenire il ricovero in ospedale. Durante la pandemia, la scarsità dei servizi sociosanitari a domicilio è stata una delle cause di aumento della pressione sugli ospedali. In particolare, i servizi sociali hanno mostrato in alcuni territori alcuni limiti non riuscendo ad assicurare le prestazioni di base di competenza. Sebbene, i servizi sociali e quelli sanitari siano strettamente complementari, la loro mancata integrazione non garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La presente linea di attività, da realizzarsi seguendo le indicazioni del Piano sociale nazione (cap. 2, scheda LEPS 2.7.3), ha come obiettivo primario la costituzione di équipe professionali, con formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata. Sono azioni che anticipano l'adozione della legge quadro sugli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, con specifico riferimento ai progetti di rafforzamento dell'assistenza domiciliare per le dimissioni protette, di de-istituzionalizzazione, di riconversione di case di riposo.
4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali – Il tipo di ruolo svolto dal personale dei servizi sociali, la natura dei servizi offerti e l'elevato numero di interventi complessi da gestire possono causare alti livelli di stress tra gli operatori. Al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi, secondo le indicazioni del Piano sociale nazionale (cap. 2, scheda LEPS 2.7.2) saranno implementati progetti e attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali, per rafforzarne la professionalità e favorire la condivisione delle competenze.

### **Tempistiche**

Il bando sarà emesso entro il primo trimestre del 2022. I progetti possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026.

### **Costi**

Il costo complessivo unitario dell'Investimento è pari a 500 milioni di euro. I dettagli della spesa del progetto sono delineati nella tabella di seguito.

Progetto: Supporting deinstitutionalization and preventing institutionalization							
Linea di attività	finanziamento di ciascuna attività per anni:	costo unitario annuo (euro)	costo complessivo unitario nel triennio (euro)	ambiti sociali territoriali coinvolti	persone coinvolte	spesa annua (milioni di euro)	spesa complessiva (milioni di euro)
1. Supporting parenting skills and preventing vulnerability of families and children	3	70.500	211.500	400	4000	28,2	84,6
2. Favouring autonomous life of elderly people	3	820.000	2.460.000	125	12500	102,5	307,5
3. Reinforcement of home social services to guarantee early supported discharge and prevent ospedalizzazione	3	110.000	330.000	200	25000	22	66
4. Strengthening social services and preventing burn out among social workers	3	70.000	210.000	200	3500	14	42
<b>Totale spesa</b>							<b>500,1</b>

## b) Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Missione: 5

Componente: 2

Investimento: 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità

### Obiettivi

L'obiettivo generale è l'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Si prevede di attuare progetti di servizi, coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi e al Fondo nazionale per la non autosufficienza, valorizzazione delle capacitazioni delle persone con disabilità, perché possano assumere un ruolo protagonista nel loro percorso di inserimento lavorativo e sociale e, più in generale, nel loro progetto di vita.

In tal senso, il progetto espande su tutto il territorio nazionale il percorso già individuato con le sperimentazioni, avviate nell'ambito delle *Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità*, elaborate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sulle quali si sono basati sia i *Progetti di vita indipendente*, finanziati dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, sia i *Progetti per il dopo di noi* (L. 112/2016), finanziati dal Fondo dopo di noi nella prospettiva di definizione di tali progettualità come LEPS nazionali. Tali linee guida devono considerarsi come guida alla realizzazione anche del presente Investimento.

L'implementazione del progetto individualizzato potrà essere progettata o realizzata anche con attraverso gli enti del terzo settore.

Si prevede il coinvolgimento nelle progettualità 500 ATS, per la realizzazione complessivamente di 700 autonomi progetti, ciascuno dei quali destinato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento, che si aggiungeranno a quelli già attivati, nell'ottica del perseguimento graduale di un Livello essenziale delle prestazioni sociali LEPS che assicuri la possibilità di partecipare ad un progetto per la vita indipendente a tutte le persone con disabilità che ne abbiano necessità.

### Linee di attività

Nell'ambito del presente progetto di Investimento, sono state individuate tre Linee di attività interconnesse, che saranno oggetto di un'unica proposta progettuale. La prima Linea è propedeutica alle due successive:

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato – Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l'autonomia delle persone con disabilità. Previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, che prevede il coinvolgimento di professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc.), è definito il progetto personalizzato. Sulla base dei bisogni della persona con disabilità, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere, in un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa.
2. Abitazione. Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza – Mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti, si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità. Ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone. Un singolo progetto abitativo, composto da uno o due gruppi-appartamento, potrà prevedere il coinvolgimento di 7-10 persone. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. Al fine di incoraggiare soluzioni diffuse sul territorio, destinate a individui o piccoli gruppi, si prevede l'attivazione di accordi, a livello nazionale, con gli enti previdenziali e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A livello locale, gli ATS si interfaceranno anche con gli enti che amministrano l'edilizia popolare. Ulteriori risorse abitative saranno reperite sul mercato privato, attraverso bandi pubblici. Stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, ad esempio almeno 20 anni.
3. Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza – Attraverso i dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro a distanza, si intende promuovere le azioni progettuali volte a sostenere l'accesso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. Si ritiene necessario, perciò, investire anche sulla formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.

### **Tempistiche**

Il bando sarà emesso entro il primo trimestre del 2022. I progetti possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026.

### **Costi**

Il costo complessivo unitario dell'investimento è pari a 500 milioni di euro. I dettagli delle tre azioni sono delineati nella tabella di seguito, che riporta anche i dettagli della spesa del progetto.

Progetto: I servizi sociali come strumento di resilienza. Azioni mirate al potenziamento dei processi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità e all'occupazione delle persone con disabilità									
Azione	Descrizione	Standard essenziali di riferimento	Azioni da implementare	Modalità per investimento	costo unitario dell'investimento	costo annuo gestione	costo gestione (x 3 anni)	numero progettualità complessive nelle aree metropolitane e negli ambiti sociali territoriali coinvolti	totale risorse per 3 anni
<b>Definizione del progetto individualizzato</b>	Valutazione individualizzata dei bisogni e attivazione dei necessari sostegni	<ul style="list-style-type: none"> <li>progetto personalizzato di presa in carico, che individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità necessita;</li> <li>accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>costituzione dell'equipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento;</li> <li>valutazione individualizzata;</li> <li>definizione del progetto individualizzato;</li> <li>attivazione dei sostegni.</li> </ul>	Necessità risorse per la costituzione delle equipe multidisciplinari.	40.000	25.000	75.000	700	80.500.000
<b>Abitazione, Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza</b>	<p>Abitazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reperimento, predisposizione e messa a disposizione di alloggi che permettano alle persone con disabilità una vita per quanto possibile autonoma.</li> <li>Strutturazione degli spazi adatta alle esigenze delle persone con disabilità anche con il ricorso a soluzioni innovative di domotica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizzazione del progetto abitativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato;</li> <li>rivalutazione delle condizioni abitative sulla base del progetto individualizzato;</li> <li>adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento;</li> <li>attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari;</li> <li>sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza.</li> </ul>	Necessità risorse per predisposizione di appartamenti di proprietà pubblica o privati per l'accoglienza.	300.000	40.000	120.000	700	294.000.000
<b>Lavoro, Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza</b>	<p>Lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sostegno all'accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità e miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali.</li> </ul>	Assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle prospettive occupazionali in un contesto di smart working diffuso nonché di incrementare le competenze digitali di tali lavoratori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto;</li> <li>collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, e i servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche con modalità on line.</li> </ul>	Necessità risorse per la fornitura della strumentazione e per le attività formative.	60.000	40.000	120.000	700	126.000.000
<b>Spesa complessiva prevista x i tre anni</b>									500.500.000

Il costo dei servizi è basato su quello di analoghi progetti già finanziati o in corso di finanziamento, aumentato, per dar conto della volontà di investire in dotazione tecnologica infrastrutturale e nei servizi domiciliari, su una stima del costo orario e del numero di ore di rafforzamento dei servizi attualmente prestati. Le risorse destinate al miglioramento delle capacità di accesso dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro coprono i costi per le tecnologie per lo *smart working* e le relative forniture, oltre che gli interventi di formazione sulle competenze digitali e per le necessarie attività di inclusione anche sociale.

A regime, i costi di gestione dei progetti potranno essere finanziati a valere sul *Fondo nazionale per la non autosufficienza*, sul *Fondo per il dopo di noi* e/o sulla programmazione FSE 2021-2027.

Negli scorsi anni, il finanziamento degli investimenti per le ristrutturazioni ha costituito l'ostacolo maggiore nella implementazione dei progetti attivati.

### c) Investimento 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA

Missione: 5

Componente: 2

Investimento: 1.3 – Housing temporaneo e Stazioni di posta

#### Obiettivi

L'obiettivo generale del presente progetto è il finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema o senza dimora, promuovendo la loro autonomia di vita. I destinatari dell'intervento possono essere individui singoli o interi nuclei familiari.

Gli ATS, saranno chiamati a progettare interventi, nel rispetto delle *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* del 5 novembre 2015 (in particolare per quanto riguarda le progettualità basate sull'*housing first*) e delle Schede tecniche contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (in particolare per quanto riguarda le schede, inserite nel III capitolo, Piano Povertà, n. 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e n. 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà).

## **Linee di attività**

Nell'ambito del progetto di investimento I.3, sono comprese due distinte Linee di attività:

1. **Housing first** – si tratta di un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica e che necessitano di una presa in carico continuativa. Il progetto non costituisce uno strumento di contrasto all'emergenza abitativa in generale, bensì uno strumento rivolto a persone in condizioni di fragilità, innanzitutto quelle senza dimora, per la realizzazione di un percorso individuale verso l'autonomia. La soluzione alloggiativa, viene affiancata da un progetto individualizzato volto all'attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell'accoglienza ovvero l'accesso agli interventi di supporto strutturale alle difficoltà abitative (edilizia residenziale pubblica o sostegni economici all'affitto). Si ipotizza di attivare sul territorio 250 progetti di housing first, prevedendo per ciascuno il finanziamento di 2-4 appartamenti e il coinvolgimento di circa 10-15 persone.
2. **Stazioni di posta** - Centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, di non grandi dimensioni. Al loro interno potrà svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l'indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo, ecc. Rappresenteranno un luogo sicuro, integrato con i centri di accoglienza e con le mense sociali, dove offrire servizi per il contrasto della povertà. Potranno vedere l'attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, a rafforzamento dei servizi offerti, il collegamento con le ASL e i servizi per l'impiego, anche per la realizzazione di tirocini formativi. Si ipotizza di attivare sul territorio 250 Centri servizi per il contrasto alla povertà. Stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica o di enti (quali Ipab o ex Ipab, che li destinino statutariamente o con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, ad esempio almeno 20 anni, a tale tipologia di progettualità, fermo restando che la gestione operativa potrà essere effettuata direttamente dall'ambito o affidata a enti del terzo settore attraverso i normali meccanismi in uso.

## **Tempistiche**

Il bando sarà emesso entro il primo trimestre del 2022. I progetti possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026.

## **Costi**

Il costo complessivo unitario dell'investimento è pari a 450 milioni di euro. I dettagli delle due azioni sono delineati nella tabella di seguito, che riporta anche i dettagli della spesa del progetto.

Progetto: I servizi sociali come strumento di resilienza. Infrastrutture e servizi per l'inclusione dei senza dimora								
Azione	Descrizione	Standard essenziali di riferimento	Azioni da implementare	Modalità per investimento	costo unitario dell'investimento	costo annuo gestione (x 3 anni)	numero progettualità complessive nelle aree metropolitane e negli ambiti sociali territoriali coinvolti	totale risorse per 3 anni
Housing first	Strutture di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata fragilità e marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>progetto personalizzato nell'ottica del superamento dell'emergenza;</li> <li>accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo;</li> <li>raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di strutture di accoglienza finalizzate al reinserimento e all'autonomia;</li> <li>sviluppo di un sistema di tutoring;</li> <li>realizzazione di strutture di accoglienza post acute h 24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o di salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici.</li> </ul>	Necessità risorse per predisposizione di appartamenti di proprietà comunale o privati per l'accoglienza. Il progetto individualizzato gestito dall'Amministrazione o esternalizzato.	500.000	70.000 x 3 anni totale 210.000	250	177.500.000
Stazioni di posta	Costruzione di "stazioni di posta" aperti alla cittadinanza con una limitata accoglienza notturna e attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l'indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo,....	Garantire un luogo certo, integrato con i centri di accoglienza e con le mense sociali, dove le persone senza dimora possano ricevere assistenza e orientamento e ricevere la propria corrispondenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>raggiungere gradualmente l'obiettivo di 1 stazione di posta in ogni ambito sociale territoriale;</li> <li>attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti;</li> <li>collegamento ASI e i servizi per l'impiego, anche ai fini dell'invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi.</li> </ul>	Necessità risorse per la predisposizione dei centri servizi denominati Stazioni di posta. Il progetto individualizzato gestito dall'Amministrazione o esternalizzato.	910.000	60.000 x 3 anni totale 180.000	250	272.500.000
<b>Totale spesa pervista x tre anni</b>								450.000.000

È previsto un costo unitario di investimento pari a 500.000 euro, per ogni progetto di housing first, e a 910.000 euro, per ogni progetto di Centro servizi per il contrasto alla povertà, cui si sommano costi di gestione quantificati, per tre anni, rispettivamente, in 210.000 euro e 180.000 euro, per un onere complessivo di 177,5 milioni di euro e 272,5 milioni di euro.

## 5.2 Risorse per ciascuna linee di attività

Il numero dei progetti attivabili per ciascuna linea di attività (4 per l'Investimento 1.1, 1 per l'Investimento 1.2, 2 per l'Investimento 1.3) e i relativi importi unitari sono riassunti nella Tabella di seguito.

I valori unitari sono da intendersi come valori massimi finanziabili a valere sul PNRR per ciascun progetto. L'eventuale eccedenza di risorse in ciascuna linee di attività verrà utilizzata per aumentare il numero di progetti complessivamente finanziabili. I valori unitari fanno riferimento ad una stima che considera una componente di investimento (laddove necessario) e il finanziamento di tre anni di servizi accessori. Eventuali diversi mix di investimento / finanziamento di servizi rispetto a quelli indicati nelle tabelle saranno possibili nei limiti concessi dalla regolamentazione del PNRR.

Investimento	Sub-investimento	Totale risorse	N° progetti attivati/ ATS	Risorse per progetto o per triennio	Beneficiari
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Investimento 1.1: Supporting vulnerable people and preventing institutionalization.	<u>Sub-investimento 1.1.1.</u> Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84,6 milioni	400	211.500	4.000
	<u>Sub-investimento 1.1.2.</u> Autonomia degli anziani non autosufficienti	307,5 milioni	125	2.460.000	12.500

	<u>Sub-investimento</u> <u>1.1.3.</u> Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	66 milioni	200	330.000	25.000
	<u>Sub-investimento</u> <u>1.1.4.</u> Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.	42 milioni	300	210.000	3500
Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Investimento 1.2: Autonomy patterns for people with disabilities.	Progetto individualizzato	500,5 milioni	700 progetti in 500 ATS	115.000	Min 4900/max 7000
	Abitazione			420.000	
	Lavoro			180.000	
Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora - Investment 1.3: Housing First and Post Stations.	Housing first	450 milioni	250	710.000	Min 2500/max 3750
	Stazioni di posta		250	1.090.000	

### 5.3 Modalità di partecipazione e manifestazione di interesse

I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività.

Fermo restando l'ammontare massimo finanziabile, sarà ammessa la presentazione di un unico progetto da parte di più ambiti a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila assegnatario delle risorse.

La realizzazione delle progettualità dovrà in ogni caso essere conforme alla normativa nazionale ed europea e alla specifica regolamentazione in materia (cfr. in particolare Regolamento UE 241/2021 e DL 77/2021 e DL 80/2021) anche in merito alle eventuali assistenze tecniche che dovranno risultare nel piano finanziario allegato al progetto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà attivare forme di sostegno ai territori, sia nella forma di condivisione di strumenti e procedure, che nella formazione specifica sulle attività progettuali e nell'affiancamento ai territori, sia di tipo amministrativo che tecnico.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in ragione delle peculiarità normative, ai fini della partecipazione ai presenti progetti PNRR potranno operare sia a livello di ambito unico che a livello dei distinti ambiti individuati sul territorio provinciale.

Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.2 potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS, fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità ovvero alle analoghe progettualità previste a valere sul Fondo dopo di noi o sul Fondo non autosufficienza.

Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.3, in ragione della maggiore concentrazione della povertà e della maggiore presenza di senza dimora nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all'unità superiore).

In via preliminare, verranno comunicati ai soggetti partecipanti alla Cabina di Regia PNRR, entro il 15 dicembre 2021, insieme al decreto di approvazione del Piano Operativo, il numero indicativo di progetti, per ciascuna linea di attività, che potranno essere finanziati nei territori di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Sulla tale base, ai fini della migliore integrazione del PNRR nella programmazione territoriale, le Regioni e Province Autonome potranno raccogliere le manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte degli ATS, sulla base della programmazione regionale comunicandoli entro il 31 gennaio 2022 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini di segnalare tempestivamente le eventuali criticità. Le Regioni promuovono il coordinamento e la coerenza complessiva dei progetti presentati dagli ATS rispetto ai bisogni presenti sull'intero territorio regionale e al sistema dei servizi territoriale.

Potranno partecipare ai bandi tutti gli ATS. Sia ai fini della manifestazione di interesse che ai fini della partecipazione ai bandi, laddove un ATS non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile partecipare a tale linea da parte di un Comune che ne faccia parte. Salvo la linea di attività non preveda la possibilità di attribuire più di un progetto per ambito, in caso di contemporanea partecipazione dell'ATS e di un Comune ad esso appartenente, verrà considerata la sola partecipazione dell'ATS, mentre in caso di partecipazione di due Comuni dello stesso ambito solo il progetto col miglior punteggio potrà venire ammesso al finanziamento.

In sede di valutazione delle proposte progettuali verrà adeguatamente valorizzata la coerenza della progettualità con la programmazione regionale, come attestata dall'inserimento nell'elenco delle adesioni contenute nella manifestazione di interesse trasmesse dalle Regioni e Province Autonome. In subordine, verrà valorizzata l'appartenenza dell'ATS o del Comune proponente ad una Regione o Provincia Autonoma per la quale il numero di proposte progettuali approvate segnali una sottorappresentazione nella linea di attività, con riferimento al numero di progetti indicativo per ciascuna Regione e Provincia Autonoma elaborato ai fini della manifestazione di interesse.

Laddove in seguito alla scadenza dei bandi non competitivi risultassero richieste da parte di un numero di ATS in numero inferiore a quello inserito fra gli obiettivi del PNRR, si potrà procedere alla riapertura dei termini dei bandi.

Laddove già in sede di manifestazione di interesse, ovvero in seguito di partecipazione da parte degli ATS ai bandi, emerga la richiesta di finanziamento di un numero di progettualità superiore a quello disponibile per una o più linee di attività, e laddove tali richieste non possano essere accolte a valere sulle stesse risorse PNRR, appartenenti alla stessa linea di attività, disponibili a seguito di richieste di finanziamento da parte degli ATS in misura inferiore alla misura massima finanziabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà attivare finanziamenti aggiuntivi attraverso la riprogrammazione di eventuali altri fondi disponibili ovvero l'eventuale inserimento nella programmazione dei fondi strutturali europei, nel rispetto della relativa normativa.

## **5.4 Modalità di finanziamento**

L'erogazione del finanziamento al soggetto attuatore avverrà in tre diverse fasi:

- a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati;
- b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;

- c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

## 6 Cronoprogramma indicativo

- a) **28 luglio 2021** approvazione nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 contenente le Schede Tecniche e i richiami alle Linee Guida delle Linee di attività dei progetti PNRR.
- b) **28 luglio 2021** costituzione della cabina di regia per i progetti sociali del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
- c) **9 dicembre 2021** - Finalizzazione con Decreto direttoriale di approvazione del *Piano operativo degli interventi territoriali*.
- d) **15 dicembre 2021** - Trasmissione ai soggetti partecipanti alla Cabina di regia PNRR del numero indicativo di progetti, per ciascuna linea di attività, che potranno essere finanziati nei territori di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
- e) **31 gennaio 2022** – Scadenza per comunicazione delle manifestazione di interesse degli ATS da parte delle Regioni e Province Autonome.
- f) **15 febbraio 2022** - Pubblicazione del bando per la procedura di selezione non competitiva rivolta agli ATS.
- g) **entro 15 marzo 2022** - Definizione delle procedure operative, dei piani di valutazione e dei sistemi di controllo; predisposizione dell'infrastruttura informatica necessaria alla gestione operativa dei progetti operativi degli ATS.
- h) **31 marzo 2022** - Termine per raccolta delle proposte progettuali. Eventuale successiva riapertura dei termini per le linee di attività non completamente coperte.
- i) **da 1 aprile 2022** - Valutazione dei progetti.
- j) **da 1 maggio 2022** - Emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti.
- k) **da 1 giugno 2022**- Firma degli atti di convenzionamento con gli ATS.
- l) **da 1 luglio 2022** - Erogazione degli anticipi.
- m) **31 ottobre 2022** - Raccolta delle informazioni relative agli ATS che hanno avviato la realizzazione nell'ambito dell'investimento I.2 di almeno un progetto in relazione alla ristrutturazione di spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC a persone disabili, accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
- n) **30 giugno 2023, 30 giugno 2024, 30 giugno 2025** - Comunicazione rapporti intermedi da parte degli ATS e dei Comuni titoli degli interventi.
- o) **31 dicembre 2023** - Erogazione seconda tranche di finanziamento.
- p) **31 marzo 2026** - Risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.
- q) **30 giugno 2026** - Erogazione del saldo.